

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1965

Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 26 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, stabilisce, tra l'altro, che sono a pagamento i soccorsi tecnici prestati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su richiesta di Enti o di privati, dopo cessata l'urgenza, nonchè le visite e gli speciali servizi di vigilanza, obbligatori o richiesti, ai fini della prevenzione incendi.

Sulla base di tale disposizione, con deliberazioni della Cassa sovvenzioni antincendi e con circolari ministeriali sono stati finora disciplinati, rispettivamente, i criteri di ripartizione dei proventi dei vari servizi a pagamento e le modalità di esecuzione dei servizi stessi. Soltanto la misura dei compensi dovuti al personale per i servizi di vigilanza ai locali di pubblico spettacolo e per i soccorsi tecnici hanno avuto una disciplina legislativa con decreto ministeriale 12 marzo 1942, n. 699, successivamente modificata con decreti legislativi 2 ottobre 1947, n. 1254 e

21 aprile 1948, n. 641 e, da ultimo, con la legge 24 ottobre 1955, n. 1077.

Com'è noto, con la legge 13 maggio 1961, n. 469, si è avuta una radicale riforma del precedente ordinamento dei servizi antincendi, che, oltre a trasferire a carico dello Stato tutte le spese relative a detti servizi, ha, tra l'altro, soppresso la Cassa sovvenzioni antincendi ed i Corpi provinciali dei vigili del fuoco ed ha trasferito nei ruoli del personale civile dello Stato il personale permanente (sottufficiali e vigili) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con la recente riforma si è resa necessaria una nuova disciplina dei servizi a pagamento, richiesta dalla stessa legge 13 maggio 1961, n. 469, che, all'articolo 13, prevede la emanazione da parte del Governo di un apposito regolamento per disciplinare tale materia.

Il regolamento, che si sarebbe dovuto emanare entro un anno dalla data di entra-

ta in vigore della legge, e cioè entro il 1° luglio 1962, secondo il citato articolo 13 dovrebbe disciplinare le tariffe e le modalità di pagamento per le prestazioni che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco esplica, obbligatoriamente o su richiesta, nell'interesse degli enti e dei privati.

Con lo stesso regolamento, tenuto conto del costo di tali prestazioni, dovrebbe essere anche disciplinata la corresponsione di indennità orarie e compensi al personale che abbia disimpegnato i relativi servizi fuori del turno ordinario e straordinario.

La complessità e la vastità della materia, che ha richiesto uno studio accurato ed analitico specialmente per l'accertamento dei costi dei vari tipi di mezzi e di servizi, non ha consentito di predisporre tempestivamente il provvedimento normativo, che si sarebbe dovuto perfezionare nel breve termine di un anno stabilito dalla legge.

Un apposito Comitato di studio, costituito presso la Direzione generale dei servizi antincendi, ha proceduto alla compilazione di uno schema di norme e di tabelle per la disciplina della materia, adeguando le vigenti tariffe all'attuale costo delle prestazioni, secondo il criterio indicato dall'articolo 13 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Senonchè, sono sorti molti dubbi sulla costituzionalità del citato articolo 13, in relazione all'articolo 76 della Costituzione ed all'attuazione data dal Parlamento alla norma costituzionale per le deleghe legislative concesse al Governo, tenuto soprattutto conto che con norme regolamentari, sia pure delegate, si sarebbero dovuti modificare l'articolo 2 della legge 24 ottobre 1955, n. 1077 e le annesse tabelle dei compensi orari, imponendo a carico dei privati nuove tariffe.

Le sollecitazioni ripetutamente pervenute da parte del personale interessato per ottenere un aggiornamento dei compensi fissati nel 1955, assolutamente irrisori di fronte all'aumentato costo della vita, aggiunte alla esigenza di eliminare, nell'interesse dello Stato, una gestione di fondi extra bilancio e di dare un assetto legislativo alla materia, tuttora regolata da deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa sovvenzioni antincendi e da circolari ministeriali,

per la parte relativa alle modalità di riscossione e di ripartizione di alcuni proventi, come quelli derivanti dai servizi di prevenzione o dalle prestazioni del Centro studi ed esperienze, non regolati dalla legge, suggeriscono di presentare, per l'esigenza di una più chiara e compiuta disciplina, le norme elaborate dal predetto Comitato di studi, come contenuto di apposita legge.

Ciò premesso, si illustrano brevemente i criteri seguiti nella predisposizione degli articoli del provvedimento e degli annessi allegati.

Il provvedimento tende a disciplinare, dopo aver precisato la natura ed i vari tipi di servizi a pagamento, le modalità di riscossione delle somme corrisposte da Enti e da privati che usufruiscono dei servizi, mediante versamento diretto ai corrispondenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato, con riassegnazione ad appositi capitoli di spesa di quella parte degli introiti spettanti al personale, che ha effettuato le prestazioni fuori del turno ordinario e straordinario di servizio, a titolo di indennità oraria o di indennità di trasferta, e per spese di carattere generale incontrate dall'Amministrazione per l'espletamento di questi particolari servizi. La parte dei proventi da assegnare al personale, che ha effettuato la prestazione fuori dei turni ordinario e straordinario di servizio, è calcolata, come compenso medio orario, in relazione alle varie carriere dei ruoli tecnici antincendi (direttiva e di concetto) e, per i sottufficiali, vigili scelti e vigili, raggruppando i gradi in tre voci: marescialli, brigadieri e vice brigadieri, vigili scelti e vigili. La misura oraria per ciascun gruppo è calcolata in base alla media arrotondata delle retribuzioni corrisposte a titolo di stipendio, indennità mensili fisse e, per gli aventi diritto, del costo del vitto ed alloggio.

Le nuove tariffe sono ripartite in apposite tabelle allegate al disegno di legge.

L'articolo 1 precisa un concetto già espresso dall'articolo 26 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, stabilendo l'obbligatorietà del pagamento per tutti i servizi di soccorso tecnico, quando sia cessato il carattere di

urgenza o, più precisamente, quando non vi sia più pericolo imminente di danno alle persone ed alle cose.

Sono pure a pagamento le visite, i servizi di vigilanza obbligatori o richiesti ai fini della prevenzione incendi, nonché le prestazioni del Centro studi ed esperienze, eseguite nell'interesse di Enti o di privati.

Con l'articolo 2 sono specificati i servizi tecnici a pagamento, obbligatoriamente richiesti da disposizioni legislative e regolamentari, ai fini della prevenzione incendi. Essi comprendono le visite ed i controlli ad attività varie, commerciali ed industriali, a depositi, ad edifici aventi particolari destinazioni, che presentino pericoli di incendio; i servizi di vigilanza fissa a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi secondo le prescrizioni delle Commissioni provinciali permanenti di vigilanza; infine, la preparazione tecnica e l'addestramento delle squadre antincendi aziendali.

Con lo stesso articolo, alla lettera a) si è espressamente stabilito che le visite ed i controlli ai fini antincendi comprendono anche gli accertamenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, allo scopo evidente di economia nel costo dei servizi.

Sono state escluse dai servizi obbligatori le ispezioni alle sale cinematografiche ed è stata, correlativamente, soppressa la voce nella tabella delle indennità, sia per alleviare gli oneri dei gestori di dette sale, sia anche perchè tali ispezioni, in relazione al progresso tecnico ed all'impiego di pellicole non infiammabili, non rispondono ad una necessità dei servizi di prevenzione incendi.

In relazione all'obbligo, previsto dal primo comma, della presentazione di apposita domanda, corredata della quietanza di versamento in Tesoreria di un deposito provvisorio di importo corrispondente al presumibile costo del servizio, l'ultimo comma dell'articolo in esame prevede, oltre alle eventuali sanzioni penali (ammende) già previste dalle vigenti disposizioni per alcune attività industriali, la sanzione amministrativa della sospensione della licenza di

esercizio che può essere disposta dal Prefetto, trattandosi di servizi obbligatoriamente richiesti dalle disposizioni vigenti a tutela della pubblica incolumità.

Nell'articolo 3 sono, invece, indicate le prestazioni che possono essere richieste da Enti o da privati al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto del particolare addestramento di detto personale e dei mezzi di cui è dotato. Detti servizi facoltativi comprendono l'attività che può essere svolta dai Laboratori del Centro studi ed esperienze, i servizi di vigilanza ad industrie, laboratori, natanti, depositi, magazzini, impianti e simili, e, infine, i soccorsi tecnici non urgenti, la cui elencazione non può essere tassativa, ma, per i casi non espressamente indicati, è limitata a quei servizi che possono essere effettuati soltanto con l'impiego di mezzi in dotazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come autogruie di particolare potenza, autoscale di altezza superiore alle comuni misure, eccetera.

L'ultimo comma dell'articolo 3, oltre alla presentazione di apposita domanda da compilarsi secondo il modello allegato n. 5 al disegno di legge e da corredare con la quietanza di versamento in Tesoreria di un deposito provvisorio, prevede che l'accoglimento della richiesta è subordinato ad una valutazione del Direttore del centro studi ed esperienze o, secondo la natura della prestazione, del Comandante provinciale dei vigili del fuoco, circa la possibilità di fare eseguire la prestazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi di istituto e della disponibilità di personale e di mezzi idonei. Trattasi, invero, di prestazioni non obbligatorie, la cui facoltatività sussiste anche per l'Amministrazione, in relazione ad obiettive circostanze di valutazione.

L'articolo 4 disciplina l'attività di prevenzione presso stabilimenti industriali, depositi, attività commerciali ed artigianali che presentano pericolo di scoppi e di incendio.

Per le visite ordinarie periodiche, la norma in esame rinvia all'allegato n. 1 al disegno di legge, nel quale sono raggruppati, in relazione alla periodicità della visita, le attività soggette ai controlli di prevenzione.

Tale periodicità può essere variata, con decreto del Ministro dell'interno, in relazione al mutare delle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti.

Nel secondo comma è prevista l'obbligatorietà di richiedere visite straordinarie, quando siano apportate modifiche sostanziali negli stabilimenti, magazzini e depositi, tali da determinare un cambiamento nelle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Con l'ultimo comma dell'articolo 4 si prescrive il rilascio, da parte del Comando dei vigili del fuoco, di un « certificato di prevenzione », con validità uguale alla periodicità della visita, quando sia stata accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza ritenute idonee a prevenire o a contenere al minimo i danni di eventuali incendi.

L'articolo 5 stabilisce le tariffe per i servizi a pagamento, con rinvio alle apposite tabelle riportate nell'allegato n. 2, per quanto riguarda l'impiego del personale, e negli allegati nn. 3 e 4, per l'impiego dei mezzi e del materiale.

Nel secondo capoverso dello stesso articolo vengono stabilite le misure delle indennità orarie spettanti alle diverse categorie di personale che ha disimpegnato i servizi fuori dei turni ordinari e straordinari e viene, altresì, precisato che le tariffe riportate nell'allegato n. 2 annesso alla legge comprendono anche due aliquote di maggiorazione del 10 per cento di dette indennità: una destinata a servizi di vigilanza, ispezioni, studi ed esperienze, mezzi e materiali; l'altra destinata all'assistenza a favore dei figli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da svolgersi per il tramite dell'apposita Opera nazionale.

L'ultimo capoverso della disposizione in esame prevede che, in aggiunta alle tariffe per indennità orarie, il privato deve corrispondere al personale, se ed in quanto dovute, le indennità di missione nella misura prevista dalle norme vigenti.

L'articolo 6 pone l'obbligo al richiedente, sia per le prestazioni di carattere obbligatorio che per quelle facoltative, di corredare

la domanda con la quietanza di versamento presso la locale Sezione provinciale di Tesoreria e comprovante la costituzione di un deposito provvisorio, a norma delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, per una somma corrispondente al presuntivo costo del servizio richiesto e subordina l'esecuzione della prestazione all'avvenuta costituzione del deposito.

Il principio del pagamento preventivo non solo è stato sempre praticato per tutte le prestazioni effettuate dai vigili del fuoco, ma è un canone comune a tutti i servizi residuo dallo Stato e dalle aziende autonome statali nell'interesse di enti e di privati.

Il secondo comma dell'articolo dispone espressamente che il versamento in Tesoreria del deposito provvisorio deve essere eseguito direttamente dagli interessati, nei modi stabiliti dall'articolo 230 del Regolamento di contabilità generale dello Stato o nei modi indicati dall'articolo 2 del regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2609. Con tale disposizione si è inteso escludere qualsiasi maneggio di denaro da parte del personale del Comando provinciale dei vigili del fuoco, che deve restare estraneo alla costituzione del deposito, e, nel contempo, si è voluto indicare, a chi deve provvedere, le modalità del versamento in Tesoreria.

L'articolo 7 disciplina gli adempimenti amministrativi e contabili che incombono al Comandante provinciale dei vigili del fuoco o, se trattasi di prestazioni effettuate presso il Centro studi ed esperienze, al Direttore del Centro stesso. Detti funzionari, quando il servizio è stato reso, devono provvedere alla fatturazione della somma dovuta. Se l'importo della fattura è superiore a quello del deposito, sarà richiesta all'interessato l'integrazione del deposito provvisorio; nel caso contrario, sarà disposta la restituzione della maggiore somma versata. Qualora non sia stato possibile condurre a compimento il servizio già iniziato, il pagamento sarà limitato all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.

Contemporaneamente il Comandante provinciale o il Direttore del Centro studi ed

esperienze dispone il versamento delle somme depositate provvisoriamente presso la Tesoreria in parte ad apposito capitolo dell'entrata ed in parte con imputazione al capitolo entrate eventuali del Tesoro. Nell'ultimo comma della disposizione in esame viene precisato che affluiscono ad un apposito capitolo di entrata le somme che devono, poi, essere riassegnate al bilancio del Ministero dell'interno, come indicato nel successivo articolo 9, mentre sono imputate al capitolo generale delle entrate eventuali del Tesoro le somme che costituiscono vera e propria entrata e che non devono essere riassegnate. Nel primo caso, come può desumersi dal riferimento alla tabella di cui all'allegato n. 2, si tratta delle somme da corrispondere a titolo di indennità oraria spettante al personale che ha eseguito le prestazioni fuori dei turni ordinario e straordinario e delle due maggiorazioni previste alle lettere *b*) e *c*) del secondo comma del precedente articolo 5, per spese generali di vigilanza, di ispezioni, di studi ed esperienze, mezzi e materiali, sostenute dall'Amministrazione per questi particolari servizi e per spese di assistenza in favore dell'Opera nazionale di assistenza per i figli dei vigili del fuoco. Nel secondo caso, si tratta delle somme pagate dal privato a titolo di rimborso allo Stato delle spese sostenute per l'impiego del materiale e dei mezzi o anche per l'impiego del personale, quando il servizio sia stato reso durante i turni ordinari e straordinari.

L'articolo 8 stabilisce l'obbligo da parte del beneficiario di provvedere, entro il termine di dieci giorni dalla fatturazione, al versamento integrativo del deposito provvisorio, nell'ipotesi prevista nel precedente articolo in cui il costo effettivo del servizio reso sia superiore all'importo del deposito provvisorio già versato. In caso di inadempienza nel termine stabilito, trattandosi di credito dello Stato, la riscossione delle somme dovute a titolo di integrazione è soggetta alle norme del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Nell'articolo 9 è prevista la riassegnazione ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, con decreto del Ministro del tesoro, delle somme introitate per i titoli indicati nella lettera *a*) dell'ultimo comma dell'articolo 7, affinché il Ministero dell'interno possa provvedere al pagamento delle indennità orarie e di trasferta al personale che ha effettuato le prestazioni fuori dei turni ordinario e straordinario, nonchè alle altre spese ivi previste ed al versamento al tesoriere dell'Opera nazionale di assistenza per i figli dei vigili del fuoco della percentuale di maggiorazione prevista nel secondo comma, lettera *c*) del precedente articolo 5.

Al fine della riassegnazione di dette somme è fatto obbligo ai Comandanti provinciali ed al Direttore del Centro studi ed esperienze di trasmettere le quietanze di Tesoreria o gli appositi modelli 181-T al Ministero dell'interno, che provvederà e, sulla base di tale documentazione, a richiedere al Tesoro la riassegnazione dei fondi corrispondenti.

Le somme riassegnate all'apposito capitolo di bilancio per spese di vigilanza, ispezioni, studi ed esperienze, di cui alla quota di maggiorazione della tariffa indicata nel secondo comma, lettera *b*), del precedente articolo 5, potranno essere devolute al personale comunque addetto all'espletamento ed alla gestione dei servizi a pagamento.

L'articolo 10 disciplina le modalità di pagamento delle indennità spettanti al personale che ha svolto i servizi fuori dei turni ordinari e straordinari. Il pagamento ha luogo secondo le norme di amministrazione e di contabilità generale dello Stato, mediante l'emissione di appositi ordini di pagamento, a favore degli aventi diritto, da parte dei funzionari delegati sui fondi accreditati dal Ministero dell'interno sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa e con l'obbligo di presentazione dei rendiconti trimestrali, come per tutte le altre spese effettuate dai predetti funzionari delegati. Ai rendiconti, oltre agli ordinativi dei pagamenti estinti ed alle copie delle quietanze di Tesoreria o dei certificati model-

lo 181-T, deve essere allegato anche un prospetto delle liquidazioni delle indennità, munito della dichiarazione del Comandante provinciale o del Direttore del Centro studi ed esperienze, attestante che le persone incluse nell'elenco hanno svolto il servizio fuori del turno ordinario e straordinario.

Con l'ultimo articolo, infine, viene espressamente abrogato l'articolo 2 della legge 24 ottobre 1955, n. 1077, e la tabella allegato n. 4, richiamata nello stesso articolo, relativa ai compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento nell'interesse di Enti o di privati, in quanto sostituiti dalla nuova disciplina.

Come si è accennato nel corso della precedente esposizione, al disegno di legge si aggiungono cinque allegati.

L'allegato n. 1 è costituito da un elenco di stabilimenti, depositi ed industrie pericolosi, ai fini della prevenzione incendi, raggruppati secondo il grado di pericolosità ai fini della periodicità della visita di prevenzione, la quale può essere annuale, biennale, triennale, quinquennale o *una tantum*.

L'allegato n. 2 è costituito da una tabella delle tariffe orarie relative all'impiego del personale.

Ai fini dell'applicazione della tariffa, il personale è stato riunito in quattro gruppi: nel primo viene stabilita una tariffa unica per tutti i funzionari tecnici della carriera direttiva (Ingegneri) e di concetto (geometri o periti industriali); nel secondo sono raggruppati i marescialli delle tre classi; nel terzo i brigadieri ed i vicebrigadieri; nell'ultimo i vigili scelti e i vigili. Il raggruppamento è stato suggerito dall'esigenza di ridurre al massimo, per ovvii motivi di semplificazione, le voci della tariffa, tenuto presente, peraltro, l'apporto tecnico e direttivo dato dal personale delle diverse carriere e dei diversi gradi nei servizi tecnici nei quali sono impiegati.

In calce alla tabella vi sono alcune norme relative al computo del tempo, ad una maggiorazione del 50 per cento delle tariffe per

i servizi effettuati nelle ore notturne, eccettuati i servizi di vigilanza ai locali di pubblico spettacolo, ed al computo del tempo (dall'uscita al rientro in caserma) per l'applicazione delle indennità di missione, se ed in quanto dovute, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 5 del disegno di legge.

Nell'allegato n. 3 è stato determinato il costo orario dei servizi per l'impiego dei vari tipi di automezzi e natanti, di cui è dotato il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il costo è stato calcolato, in relazione al tipo del mezzo impiegato, tenuto conto della percorrenza, dell'usura e della potenza di ciascun mezzo.

In calce alla tabella sono riportate alcune avvertenze per il computo dell'orario di impiego.

L'allegato n. 4 contempla la tariffa oraria per le prove eseguite nei sei laboratori del Centro studi ed esperienze. Anche qui la misura oraria è stata calcolata sulla base del costo e dell'usura del macchinario, delle attrezzature e del materiale impiegato.

Infine, l'allegato n. 5 riporta un *fac-simile* della domanda prevista dagli articoli 3 e 5 del disegno di legge per quanto riguarda le prestazioni a carattere facoltativo.

Per i servizi obbligatori, di cui all'articolo 2 del disegno di legge, non è necessario che la domanda sia redatta in una particolare forma.

Con riferimento alla disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione, si fa presente che il provvedimento non comporta alcun nuovo onere a carico del bilancio dello Stato, anzi prevede una maggiore entrata, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per i servizi prestati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'interesse di enti e di privati, con l'adeguamento delle vigenti tariffe al costo attuale dei servizi stessi, sia per quanto concerne l'uso di mezzi e di materiale, sia anche per l'impiego del personale, quando le prestazioni a pagamento sono svolte nei turni ordinari e straordinari di servizio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I servizi di soccorso tecnico, quando non vi sia pericolo imminente di danno a persone ed a cose, e le visite ed i servizi di vigilanza, ai fini della prevenzione incendi, resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 26, lettere *a)* e *b)* della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonchè le prestazioni del Centro studi ed esperienze su richiesta di enti e di privati, sono effettuati a pagamento, in conformità delle disposizioni della presente legge.

Sono esenti dal pagamento le prestazioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere:

a) le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti alle attività, depositi ed industrie indicati nell'allegato 1, nonchè l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, delle aziende e lavorazioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. Dette visite e controlli devono comprendere anche gli accertamenti di competenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformità delle prescrizioni stabilite dalle Commissioni permanenti provinciali previste dall'articolo 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;

c) la preparazione tecnica e l'addestramento delle squadre antincendi, costituite a

norma dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469, presso stabilimenti industriali, depositi e simili.

Per ottemperare all'obbligo di cui sopra, gli enti ed i privati devono presentare domanda al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, con le modalità stabilite dal successivo articolo 6.

In caso di inosservanza, oltre alle eventuali sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni, può essere disposta dal Prefetto la sospensione della licenza di esercizio fino all'adempimento dell'obbligo.

Art. 3.

Possono essere effettuate, a richiesta di enti e di privati, le seguenti prestazioni:

a) esecuzione di studi, ricerche e controlli, presso il Centro studi ed esperienze;

b) servizi di vigilanza a stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili;

c) soccorsi tecnici comprendenti:

1) soccorsi stradali, recupero di automezzi e di natanti;

2) impiego di autogrue e di mezzi di sollevamento, di pompe e di eiettori per lo svuotamento di pozzi e cisterne, vasche, eccetera;

3) servizi di demolizione; servizi di sgombro, dopo lo spegnimento di incendi, o in seguito a crolli od altri sinistri, quando sia cessato l'intervento di emergenza, nonché altri servizi tecnici non urgenti, che l'Amministrazione potrà prestare, sempre che si tratti di servizi che rientrino nei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che possono essere effettuati solo con l'impiego di mezzi in dotazione.

Le domande per ottenere le prestazioni facoltative indicate nel presente articolo, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato n. 5, sono presentate al Direttore del Centro studi ed esperienze o al Comandante provinciale competente per territorio, i quali, ove riconoscano la possi-

bilità di accogliere le richieste, dispongono l'esecuzione delle prestazioni, previa costituzione del deposito provvisorio di cui al successivo articolo 6.

Art. 4.

I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi sono indicati nell'allegato n. 1. La periodicità delle visite indicate nel predetto allegato può essere modificata, con decreto del Ministro dell'interno, in relazione a mutate esigenze tecniche di sicurezza degli impianti.

L'obbligo della richiesta delle visite e dei controlli previsti dall'allegato n. 1 ricorre tuttavia: quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture; nuova destinazione dei locali o variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e, in ogni caso, quando vengono a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un « certificato di prevenzione » che ha validità pari alla periodicità delle visite.

Art. 5.

Le tariffe dei servizi a pagamento sono stabilite in conformità delle tabelle annesse alla presente legge negli allegati numeri 2, 3 e 4.

Le tariffe di cui all'annessa tabella n. 2 sono comprensive:

a) delle indennità orarie al personale che disimpegna i servizi a pagamento fuori dei turni ordinario e straordinario nelle seguenti misure:

Personale delle carriere direttiva	
e di concetto	L. 900
Maresciallo di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe	» 600
Brigadieri e vicebrigadieri	» 500
Vigili scelti e vigili	» 400;

b) di una maggiorazione del 10 per cento delle predette indennità per servizi di

vigilanza, ispezioni, studi ed esperienze, mezzi e materiale;

c) di una eguale maggiorazione del 10 per cento da destinarsi all'assistenza dei figli del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da effettuarsi per il tramite dell'apposita Opera nazionale di assistenza.

Al personale di cui alla lettera a) del precedente comma competono, inoltre, le indennità di missione, se e in quanto dovute, a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 6.

La domanda per ottenere le prestazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 deve essere corredata dalla quietanza di versamento presso la locale Sezione di tesoreria dello Stato, comprovante la costituzione di un deposito provvisorio, ai sensi degli articoli 592 e seguenti del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, per una somma corrispondente al presuntivo costo del servizio richiesto, calcolato secondo le tariffe indicate nelle tabelle di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4 annessi alla presente legge, in base alla durata del servizio, ai mezzi da impiegare, al materiale occorrente, alle indennità orarie ed alle eventuali indennità di missione spettanti al personale che dovrà effettuare le prestazioni.

Il versamento in Tesoreria è eseguito direttamente dagli interessati nei modi stabiliti dall'articolo 230 del citato Regolamento ovvero nei modi indicati dall'articolo 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, numero 2609.

È fatto, comunque, divieto ai Comandanti provinciali dei vigili del fuoco ed al Direttore del Centro studi ed esperienze di accettare fondi di pertinenza dei richiedenti il servizio e destinati alla costituzione dei depositi provvisori presso la Sezione di tesoreria.

L'esecuzione del servizio è subordinata all'avvenuto versamento del deposito provvi-

sorio da parte del richiedente nella misura stabilita dal Comandante provinciale o dal Direttore del centro studi ed esperienze secondo i criteri indicati nel precedente primo comma.

Art. 7.

Eseguita la prestazione, il Comandante provinciale o il Direttore del Centro studi ed esperienze sulla base dell'effettivo impiego del personale, dei mezzi e del materiale, secondo i criteri indicati nel precedente articolo, provvede alla fatturazione della somma dovuta, richiedendo l'integrazione del deposito provvisorio o disponendo, mediante ordinativo modello 180 T firmato congiuntamente all'incaricato della direzione del servizio amministrativo-contabile, la restituzione della differenza fra la somma depositata e l'importo del servizio fatturato.

Qualora per causa di forza maggiore o per altre particolari circostanze da vagliarsi dal Comandante, il servizio già iniziato non possa essere portato a compimento, la somma da fatturare è limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.

Contemporaneamente agli adempimenti previsti dal primo comma, e con le indicate modalità, il Comandante provinciale o il Direttore del Centro studi ed esperienze provvede:

a) ai versamenti in Tesoreria, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata delle somme dovute in conformità della tabella di cui all'allegato n. 2 annesso alla presente legge, da destinarsi secondo le modalità previste dal secondo e terzo comma del precedente articolo 5;

b) al versamento in Tesoreria, con imputazione al capitolo entrate eventuali del Tesoro, delle somme determinate in conformità delle tabelle di cui agli allegati 3 e 4 annessi alla presente legge e di quelle complessive determinate in conformità della tabella di cui all'allegato n. 2 annesso alla presente legge, per queste ultime quando le

prestazioni sono rese nei turni ordinario o straordinario di servizio.

Art. 8.

L'eventuale integrazione del deposito provvisorio, di cui al precedente articolo, deve essere effettuata dagli interessati entro dieci giorni dalla fatturazione del servizio reso.

Per le riscossioni delle somme dovute a titolo d'integrazione si applicano le norme previste dal testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 9.

In relazione ai versamenti in Tesoreria degli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 7, saranno disposte, con decreti del Ministro del tesoro, corrispondenti assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

A tal fine i Comandanti provinciali ed il Direttore del Centro studi ed esperienze trasmettono al Ministero dell'interno, con apposito elenco, le relative quietanze di Tesoreria o i corrispondenti modelli 181 T.

Al personale comunque addetto ai servizi di vigilanza, ispezioni, studi ed esperienze possono essere attribuiti compensi per la particolare attività connessa all'espletamento ed alla gestione dei predetti servizi, in base ai criteri da stabilirsi dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti delle somme che saranno assegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, previa detrazione delle somme da destinarsi ad acquisti per mezzi e materiali, che saranno assegnate ad altro distinto capitolo.

Art. 10.

I funzionari delegati provvedono al pagamento delle indennità spettanti al personale che ha svolto effettivamente i servizi

fuori del turno ordinario e straordinario di lavoro mediante emissione di ordinativi di pagamento intestati agli aventi diritto.

I funzionari delegati, con l'osservanza del disposto di cui all'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono tenuti a presentare i rendiconti delle spese effettuate al Ministero dell'interno per i riscontri di competenza.

I rendiconti dovranno essere corredati, oltre che dall'ordinativo di pagamento estinto, anche dalle copie delle quietanze di Tesoreria o dei certificati modelli 181 T relativi ai versamenti al capitolo di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 7, nonchè dal prospetto della liquidazione delle indennità munito della dichiarazione del Comandante provinciale o del Direttore del Centro studi ed esperienze attestante che le persone in esso elencate hanno svolto il servizio fuori del turno ordinario e straordinario di lavoro.

Art. 11.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 2 della legge 24 ottobre 1955, n. 1077, e la tabella ivi richiamata.

ALLEGATO N. 1

ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSE SOGGETTI
ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Attività soggette a visite annuali.

1. — Stabilimenti ed officine in cui si producono o si utilizzano gas infiammabili compressi, disciolti o liquefatti.

2. — Centrali di decompressione o di compressione e di imbidonamento di gas infiammabili, stazioni di travaso e deposito di metano e di idrocarburi gassosi, impianti di utilizzazione industriale di idrocarburi gassosi.

3. — Depositi con o senza vendita al minuto di gas infiammabili e combustibili (gas compressi, disciolti o liquefatti).

4. — Stabilimenti e depositi degli olii minerali, miscele lubrificanti ed affini (distillazione, raffinazione e trattamento degli olii minerali, industria petrolchimica, distillazione di rocce asfaltiche, distillazione a bassa temperatura di combustibili fossili - lavorazione ulteriore di petroli, benzina eccetera, preparazione di carburanti speciali e miscele diverse da quelle ufficiali - produzione e lavorazione di paraffina, vasellina, ceresina, eccetera, lavorazione di olii lubrificanti ed affini - produzione di emulsione bituminosa da petroli - rigenerazione di olii esausti o bruciati - altre eventuali lavorazioni affini).

5. — Stabilimenti e depositi di acqua ragia vegetale.

6. — Autorimesse pubbliche con più di 15 automezzi.

7. — Stabilimenti per la produzione di agglomerati combustibili di bitumi, di catrame, di leganti per uso stradale; di derivati vari: cartoni e feltri catramati, carboleum, vernici nere, eccetera; ed altre eventuali lavorazioni affini.

8. — Stabilimenti per l'industria degli esplosivi (produzione di dinamite e gelatine esplosive - polveri senza fumo - miscugli esplosivi a base di clorati e perclorati alcalini - esplosivi con ossigeno liquido - sostanze innescanti - plastidrati - miscele detonanti - micce - fuochi pirotecnici o razzi - altre eventuali lavorazioni affini).

9. — Depositi di esplosivi (depositi di fabbrica o di cantiere di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili - depositi di vendita - depositi di consumo permanenti e temporanei - depositi giornalieri - depositi per usi agricoli).

10. — Stabilimenti per l'industria della gomma elastica e della guttaperga (fabbricazione: di fogli, tubi di gomma, di oggetti di gomma e

guttaperga, di tessuti di gomma, di pneumatici, semipneumatici, di calzature di gomma e di tela gomma, di maschere antigas ed antipolvere, di mastici, di rigenerato di gomma, di ebanite, diamantite, vulcanite ed oggetti di ebanite, diamantite e vulcanite, di altri prodotti affini).

11. — Stabilimenti e depositi di solventi infiammabili per uso industriale (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di isoamitile, acetato di propile, acetato di vinile, acetone, acido acetico, alcool butilico, alcool etilico, alcool isoamilico, alcool isopropilico, alcool metilico, aldeide acetica, benzina, benzolo, butadiene, butatone, butilene, cicloesano, cloroformio, dimetilbenzele, eptano, esano, etere etilico, etere isopropilico, etere metilico, etere vinicolo, etere metiletilico, etilbenzene, formiato di etile, formiato di metile, furfurolo, metilcicloesano, metilso-butilchetone, nafta, metiletilico, ossido di etilene, ossido di mesitile, ossisolfuro di carbonio, pridina, solfuro di carbonio, toluolo, trementina) nonchè di acido ossalico (nel caso particolare in cui venga ottenuto liberando l'acido formico dall'idrogeno, dagli acidi stearico, palmitico, oleico, con o senza distillazione di acidi grassi), di aldeide formica, di allumina per estrazione della bauxite, di amoniaca per sintesi diretta e sotto pressione, di clorati alcalini, di cloro liquido, di ossido di etile, di liquidi alogeni per azione dell'alogeno su idrocarburi gassosi, di fosforo, di solfuro di carbonio, di carburo di calcio, di altri prodotti affini.

12. — Industrie chimiche per la produzione di resine sintetiche, di coloranti organici ed intermedi e di prodotti farmaceutici con impiego di solventi e altri prodotti infiammabili (acrilnitrile, bromuro di etile, bromuro di metile, clorobenzene, cloruro di etile, diclorcetilene, dietilamina, diossano, etilamina, stirolo monomero).

13. — Fabbriche e depositi all'ingrosso di fiammiferi e di torce.

14. — Opifici per la fabbricazione della ceralacca.

15. — Fabbriche di concimi chimici a base di nitrati.

16. — Opifici per l'estrazione a fuoco del grasso animale o per la produzione di colle animali con impiego di solventi infiammabili.

17. — Opifici per l'estrazione a caldo, distillazione, pirogenazione, idrogenazione di pesce.

18. — Opifici per la idrogenazione di olii e di grassi (vegetali ed animali) per la lavorazione dei grassi e produzione di margarine.

19. — Fabbriche e depositi di vernici con solventi volatili (all'alcool, a spirito, a lacca) e di vernici cellulosiche, nonchè i relativi diluenti e plastificanti.

20. — Stabilimenti in cui viene eseguita la iniezione di olii creosotati nel legno.

21. — Opifici per la maturazione e la colorazione della frutta e dei legumi se ottenuta per riscaldamento a gas dei locali, o per la presenza di gas infiammabili.

22. — Fabbriche di surrogati del caffè.

23. — Stabilimenti di estrazione con solventi e raffinazione di olii vegetali.

24. — Opifici per la fabbricazione degli inchiostri solventi infiammabili e di quelli prodotti a caldo.

25. — Stabilimenti di produzione o depositi di fosforo.

26. — Depositi di alcool etilico a concentrazione superiore al 60 per cento.

27. — Distillerie e depositi di alcool ed acquavite.

28. — Laboratori ed opifici per la produzione di preparati farmaceutici galenici, di specialità farmaceutiche, di prodotti chimici, di prodotti deodoranti, igienici, disinfettanti ed insetticidi vari.

29. — Stabilimenti per la fusione dello zolfo e per la produzione di zolfo raffinato.

30. — Opifici per la fabbricazione di giocattoli in celluloidi, in plastica, in legno, in gomma, in stoffa ed altre simili sostanze.

31. — Esercizi di minuta vendita (rivendita) di materie esplosive, cartucce da caccia, eccetera.

32. — Fabbriche o depositi, esclusi quelli di rivendita al minuto di creme e lucidi per pavimenti, per metalli, per mobili, per calzature, eccetera ed altri prodotti affini.

33. — Centrali ed impianti per la produzione di:

— gas di distillazione (gas illuminante, gas d'olio o di craking);

— gas di reazione (gas d'aria, gas d'acqua, gas misto);

— gas di carburazione (aria carburata).

34. — Stabilimenti di produzione di fibre tessili poliviniliche, del rajon e della cellophane e di prodotti affini ottenuti con l'impiego di solventi infiammabili.

35. — Aziende per la produzione di polvere di carbone.

Attività soggette a visite biennali.

36. — Molini per cereali od altre macinazioni con potenzialità superiore ai 200 quintali nelle 24 ore - Silos.

37. — Opifici per la lavorazione del riso e per la produzione di tapioca, con potenzialità superiore ai 100 quintali nelle 24 ore.

38. — Officine per la verniciatura a fuoco dei metalli con più di 10 operai addetti.

39. — Aziende per la lavorazione della foglia del tabacco comprendente processi di essiccazione.

40. — Fabbriche di liquori - Fabbriche di profumi.

41. — Stabilimenti per la costruzione di cavi e conduttori elettrici isolanti.
42. — Laboratori di attrezzerie teatrali e di scenografia (separati da teatri).
43. — Stabilimenti per la produzione di carte fotografiche, di carte calcografiche, di carte eliografiche e cianografiche, di pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza.
44. — Stabilimenti per l'industria della carta (fabbricazione delle paste meccaniche di legno, delle mezze paste di paglia, stracci, eccetera, della carta, del cartone, carte paraffinate, cerate e simili, carte da parati ed altre di tipi affini, patinatura e verniciatura della carta e dei cartoni, confezioni della carta a pizzo, sfrangiata, globulata, eccetera, confezione di globi e palloni di carta, carta filata e trucioli di carta, fabbricazione di registri e quaderni, di scatole di carta e cartone, di sacchi, sacchetti, buste, involucri per sigarette e per fiammiferi e di altri oggetti affini).
45. — Fabbriche di mobili di legno, di biliardi, di arredamenti in legno, di serramenti di legno, di scale di legno, di giocattoli in legno ed altri prodotti affini.
46. — Stabilimenti delle varie industrie di produzione dei tessuti compresi quelli per la produzione di olii, bozzime, appretti e disappretti per l'industria tessile, quelli per la verniciatura dei tessuti e simili, fabbriche di tele cerate, di linoleum ed altri simili prodotti.
47. — Opifici per la produzione di sapone, di candele ed altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini.
48. — Stabilimenti per produzione di olii vegetali.
49. — Opifici per la preparazione del crine vegetale, della treccia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, fabbricazione di scope, lavorazione del sughero, del cacao, produzione di farine di legno macinato ed altre fabbricazioni affini.
50. — Opifici per la lavorazione delle setole, del crine animale, del pelo, di fibre vegetali, del capok, delle penne e delle piume per imbottitura, dell'ovatta e di altri prodotti affini.
51. — Fabbriche per la produzione di lana d'acciaio. Opifici in cui si producono o si impiegano polveri metalliche od organiche; fabbriche di prodotti di magnesio, elektron o altre leghe di magnesio ad alto tenore.
52. — Depositi di clorati entro l'abitato.
53. — Depositi di prodotti di cui al n. 15.
54. — Deposito all'ingrosso di prodotti di cui al n. 17 e depositi per la cernita di carta usata, di stracci e di cascami, di fibre tessili per l'industria della carta.
55. — Depositi all'ingrosso di creme e lucidi per pavimenti, metalli, mobili, calzature; altri prodotti affini.

56. — Impianti centralizzati di metano per uso civile.

57. — Cabine di compressione o di decompressione di metano a servizio di reti di trasporto e di distribuzione.

58. — Stabilimenti per la fabbricazione del vetro con esclusione di quelli a carattere artigianale.

Attività soggette a visite triennali.

59. — Produzione o depositi di pellicole cinematografiche e fotografiche; agenzie di noleggio dei films con supporto in celluloidi e locali per revisionatura degli stessi.

60. — Stabilimenti per la ripresa dei films (teatri di posa), per la sincronizzazione ed il doppiaggio dei films, per lo sviluppo e stampa dei films.

61. — Stabilimenti per la costruzione e riparazione di automotrici, carri e carrozze per ferrovie e tramvie.

62. — Zuccherifici e raffinerie dello zucchero.

63. — Tipografie.

64. — Distributori stradali fissi di metano e di g.p.l. per motori a combustione interna.

65. — Depositi di agglomerati combustibili, di bitumi, di catrame e di leganti per uso stradale, di derivati vari, di carboni e feltri catramati, di carboleum, di vernici nere, eccetera, per quantità superiori ai 50 quintali.

66. — Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale o minerale, di carbonella, di sughero, di sommacco e di altri prodotti affini, per quantità superiori ai 200 quintali.

67. — Stabilimenti industriali siderurgici e stabilimenti per la produzione e lavorazione di alluminio, zinco, piombo, mercurio, rame, antimonio e di altri metalli.

68. — Forni alimentari da combustibile solido, liquido e gassoso, per panificazione, per cottura di biscotti, di panettoni e pasticcerie diverse.

69. — Depositi all'ingrosso di carte fotografiche, calcografiche, eliografiche, di pellicole cinematografiche e fotografiche di sicurezza, nonché di prodotti della carta in genere.

Attività soggette a visite quinquennali.

70. — Rivendite al minuto di olii minerali e loro derivati, con quantitativi di prodotti superiori ai limiti indicati nell'articolo 14 del decreto ministeriale 31 luglio 1934.

71. — Officine per riparazioni motori ed autoveicoli con oltre cinque addetti.
72. — Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma (riparazione di pneumatici, stivali e stivaloni di gomma, eccetera), con più di cinque operai addetti.
73. — Officine per la saldatura autogena e per taglio con fiamma ossidrica e con quella ossiacetilenica.
74. — Officine per verniciatura a spruzzo e a pennello con vernici infiammabili, con oltre cinque addetti.
75. — Lavanderie a secco e tintorie.
76. — Fabbriche di maioliche, porcellane e simili.
77. — Segherie, falegnamerie ed ebanisterie, depositi dei prodotti di cui al n. 45.
78. — Rivendite al minuto di vernici con solventi volatili (all'alcool, a spirito, a lacca), e di quelle cellulosiche con i relativi diluenti e plastificanti.
79. — Pastifici con produzione giornaliera superiore ai 10 quintali.
80. — Depositi all'ingrosso dei prodotti di cui al precedente n. 47.
81. — Fornaci da laterizi, fornaci e molini da gesso, da calce e da cemento, con annesso deposito di combustibile.
82. — Impianti centralizzati di riscaldamento alimentati con combustibile liquido.
83. — Industrie per la confezione in serie di abiti, biancheria, indumenti di maglieria ed altri simili (nylon, terital, eccetera), con esclusione dei laboratori a carattere artigiano.
84. — Drogherie e mesticherie.
85. — Stazioni e sottostazioni di trasformazione di energia elettrica, impianti elettrogeni azionati da motore a scoppio per produzione di energia elettrica sussidiaria.
86. — Distributori fissi stradali di benzina e gasolio per motori a combustione interna e distributori fissi per miscela.
87. — Stazioni di servizio per autoveicoli.
88. — Edifici destinati a biblioteche, archivi, musei, gallerie, alberghi, scuole, ospedali, collegi e simili.
89. — Fabbriche per la produzione di lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, eccetera.
90. — Centrali termoelettriche di produzione.
91. — Depositi e grandi magazzini di vendita di abiti, biancheria, maglieria ed altri simili indumenti; grandi empori per la vendita di oggetti di genere vario; supermercati.

Attività soggette a visite « una tantum ».

92. — Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili, motocicli e cicli.

93. — Stabilimento per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli.

94. — Oleodotti per il trasporto di liquidi infiammabili e gasdotti.

95. — Cantieri navali per nuove costruzioni e riparazioni.

96. — Centrali idroelettriche di produzione.

ALLEGATO N. 2

TABELLA DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'IMPIEGO
DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
PER I SERVIZI A PAGAMENTO

CATEGORIA E GRADO DEL PERSONALE	TARIFFA ORARIA
Personale delle carriere direttiva e di concetto	L. 1.080
Marescialli di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe	» 720
Brigadieri e vice brigadieri	» 600
Vigili scelti e vigili	» 480

AVVERTENZE:

Se le prestazioni sono di durata inferiore ad un'ora, l'indennità è dovuta per un'ora intera; se hanno durata superiore, le frazioni di tempo vanno calcolate per una intera ora, o non vanno calcolate, secondo che siano superiori o inferiori a 30 minuti.

Per le prestazioni effettuate nelle ore notturne, comprese fra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, le tariffe sono maggiorate del 50 per cento; non sono soggette a questa maggiorazione le indennità orarie per i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, di cui all'articolo 2, lettera b) della legge.

Sono, inoltre, a carico degli Enti e privati che richiedono il servizio le indennità di trasferta, se e in quanto dovute, calcolate dall'uscita al rientro in caserma.

ALLEGATO N. 3

TABELLA RELATIVA ALL'IMPIEGO DI AUTOMEZZI E NATANTI
PER I SERVIZI TECNICI A PAGAMENTO

DESCRIZIONE	TARIFFA ORARIA
Autovettura	L. 200
Autocarro con portata fino a q. 15	» 350
» » » oltre 15 q. fino a 25 q.	» 550
» » » superiore ai 25 q.	» 1.100
Motopompa 350/8	» 400
» 900/8	» 1.000
Autopompa montata su OM Leoncino	» 3.500
» serbatoio montata su Lancia Esadelta	» 5.500
Autoscala montata su OM Tigre ML	» 7.000
Autogrue 10 T.	» 6.700
Anfibio motore HP 100	» 9.400
Apripista motore HP 80	» 4.900
Trattore caricatore motore HP 70	» 6.500
Motobarca-pompa - tipo piccolo	» 8.685
» » - tipo medio	» 14.216
» » - tipo grande	» 24.249

AVVERTENZE:

1) — *Automezzi.*

Il funzionamento di durata complessiva inferiore ad un'ora viene conteggiato per una intera ora.

Se il funzionamento complessivo dura più di un'ora, le frazioni di tempo vanno calcolate per una intera ora, o non vanno calcolate, secondo che esse siano superiori o inferiori a 30 minuti.

2) — *Natanti.*

Per ogni mezz'ora successiva o frazione di mezz'ora superiore a 15 minuti il costo del servizio viene aumentato come segue:

— motobarca-pompa - tipo piccolo	L. 1.250
— » » - tipo medio	» 2.500
— » » - tipo grande	» 4.800

ALLEGATO N. 5

MODELLO DI DOMANDA PER I SERVIZI A PAGAMENTO

1) *Al Comando provinciale
Vigili del fuoco di*

.....

2) *Alla Direzione del Centro
studi ed esperienze*
CAPANNELLE-ROMA

Il sottoscritto
domiciliato a via
Documento di identità
rilasciato dal il
ai sensi della legge prega codesto Ufficio
di disporre

con pagamento a totale suo carico, in base alle tabelle annesse alla pre-
detta legge, di cui ha preso conoscenza.

Il sottoscritto dichiara che il servizio di cui sopra viene eseguito a
proprio rischio e pericolo e quindi esonera l'Amministrazione da ogni e
qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti e danneggiamenti a per-
sone o a cose che dovessero verificarsi durante o in occasione del ser-
vizio stesso.

Unisce la bolletta di quietanza mod. 123 T. rilasciata dalla Sezione di
Tesoreria Provinciale dello Stato attestante l'avvenuto deposito di
L. (.....)
(in cifre) (in lettere)

....., li
(firma)

VISTO: L'Ufficiale di servizio
.....
(firma)

Si autorizza l'esecuzione
del servizio
Il (*)

NOTA: La domanda dev'essere redatta su carta legale.

(*) Comandante provinciale o Direttore del Centro Studi ed Esperienze.